

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
M A T E R A

L'anno duemilaventiquattro il giorno trenta del mese di dicembre, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico, Affari Generali e Personale, Ing. Pasquale Lionetti, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0218/2024 del 30/12/2024

OGGETTO: Indizione della procedura selettiva per l'attribuzione al personale dipendente della progressione economica all'interno delle aree anno 2024.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la propria determinazione n. 174/2024 del 6 novembre 2024 con cui è stato costituito il fondo delle risorse decentrate anno 2024;

VISTA la deliberazione n. 81/2024 del 18 dicembre 2024 di recepimento e approvazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di destinazione delle risorse decentrate anno 2024;

VISTI:

- Il CCDI – parte normativa e parte economica – sottoscritto in data 12 dicembre 2023;
- il CCDI per l'anno 2024 – parte economica sottoscritto in data 13 dicembre 2024;

PRESO ATTO che:

- il CCDI per l'anno 2024 assegna all'attribuzione di nuove progressioni economiche orizzontali, da effettuarsi sulla base del sistema di valutazione vigente, una quota delle risorse stabili del fondo risorse decentrate pari a € 12.000,00;
- le progressioni orizzontali sono attribuite in modo selettivo a una quota limitata di dipendenti, sulla base degli specifici criteri analiticamente individuati nell'apposito regolamento approvato con deliberazione n. 80/2024 del 18 dicembre 2024;

VISTA la deliberazione n. 80/2024 del 18 dicembre 2024 di approvazione del Regolamento recante le procedure e i criteri per le Progressioni Economiche all'interno delle Aree;

RILEVATO che, in applicazione del citato regolamento, per l'attribuzione delle nuove posizioni economiche compete allo scrivente indire tra il personale dell'Ente in servizio a tempo indeterminato apposita procedura selettiva;

VISTO l'art. 14, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 che disciplina l'attribuzione della progressione economica all'interno della categoria;

VISTO altresì l'art. 23, cc. 1-2, D.Lgs. n. 150/2009, secondo cui:

“1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.”;

VISTO il parere del Dipartimento Funzione Pubblica n. 0022327-P-27/3/2024 secondo cui *“l'orientamento condiviso dallo scrivente Dipartimento col Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP (v. circolare n. 15/2019 della Ragioneria Generale dello Stato), costantemente ribadito anche nell'ambito dell'attività di controllo congiunto dei contratti integrativi, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009, con la locuzione “quota limitata”, contenuta nel comma 2 dell'art. 23 del d.lgs. n. 150 del 2009, deve intendersi una quota di personale non superiore al 50% della platea dei potenziali beneficiari, tale consolidata posizione, trova conferma inoltre, negli orientamenti applicativi dell'ARAN”;*

RITENUTO, in linea con l'orientamento espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che possa beneficiare dell'attribuzione della progressione economica orizzontale un contingente del personale pari al 50% della platea dei potenziali beneficiari, e, comunque, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo;

RITENUTO che il suddetto valore del 50% della platea dei potenziali beneficiari debba riferirsi ad ogni singola categoria;

VISTI:

- l'art. 14 comma 3 del CCNL 16.11.2022 ai sensi del quale l'attribuzione della progressione economica è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che ne prevede l'attivazione dell'istituto;
- le indicazioni del MEF (nota prot. 83583 del 27.10.2014 e 49781 del 24.3.2017) secondo cui la decorrenza delle progressioni non può essere anteriore al primo gennaio dell'anno nel quale risulta approvata la graduatoria delle stesse;

- il parere della Funzione pubblica 6153-P-29-01-2021 secondo cui i benefici economici conseguenti all'attribuzione della PEO hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui viene sottoscritto in via definitiva il contratto decentrato integrativo che ne prevede l'attivazione;

VISTO l'allegato schema di avviso pubblico di selezione, elaborato in esecuzione dei criteri dettati dal regolamento che disciplina le modalità di selezione per la progressione economica all'interno della categoria con allegato il modello di domanda di partecipazione alla selezione;

RITENUTO di provvedere in merito, precisando che l'Amministrazione provvederà con separato atto alla nomina della commissione esaminatrice;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'indizione delle selezioni di che trattasi;

Tutto ciò premesso e considerato.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 150/2009;
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 e, in particolare, l'art. 14;

DETERMINA

- 1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di indire selezione riservata al personale dipendente a tempo indeterminato a tempo pieno e parziale dell'A.T.E.R. per l'applicazione dell'istituto della progressione economica orizzontale all'interno della categoria di appartenenza, tenendo conto dei criteri dettati dal richiamato regolamento per la disciplina della progressione economica all'interno della categoria, approvato con deliberazione n. 80/2024 del 18 dicembre 2024;
- 3) di approvare l'avviso pubblico di selezione, il modello di domanda di partecipazione e l'informativa privacy, allegati al presente atto;
- 4) di disporre che l'avviso con lo schema di domanda sia trasmesso a tutti i dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente;
- 5) di disporre che le domande dovranno pervenire al protocollo dell'ente entro le ore 12.00 del giorno 30 gennaio 2025;
- 6) di dare atto che l'Amministrazione provvederà con separato atto alla nomina della commissione esaminatrice;
- 7) di dare atto che la relativa spesa graverà interamente sulla parte stabile del fondo delle risorse decentrate dell'Ente, costituito nel rispetto della vigente normativa contrattuale e di legge;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Il sottoscritto Dirigente dichiara, in relazione al presente provvedimento, l'insussistenza di conflitto di interesse allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6bis della Legge n. 241/90 e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione dell'ATER di Matera.

Il Dirigente
(Ing. Pasquale Lionetti)

La presente determinazione n. 0218/2024 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito Web dell'A.T.E.R. di
Matera (www.atermatera.it) dal 30/12/2024 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, lì 30/12/2024

IL FUNZIONARIO CON INCARICO DI E.Q. DEGLI AFFARI GENERALI
(dott.ssa Annalisa Chiara Giordano)